



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

n. 22

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)**

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

87<sup>a</sup> seduta: martedì 7 maggio 2019

Presidenza del presidente OSTELLARI,  
indi del vice presidente CRUCIOLI

## I N D I C E

## DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(885) CANGINI. – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti l'introduzione del reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili*

(812) OSTELLARI ed altri. – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altri misure in materia di circonvenzione di persone anziane*

(Seguito della discussione congiunta e rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE ..... Pag. 3

(1200) CANGINI. – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera dei deputati*

(174) Nadia GINETTI ed altri. – *Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati*

(229) Nadia GINETTI ed altri. – *Modifica del termine di proponibilità della querela per i reati previsti dall'articolo 609-septies e dall'articolo 612-bis del codice penale*

(295) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – *Modifica dell'articolo 609-septies del codice penale in materia di querela della persona offesa per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater del medesimo codice*

(335) BERTACCO ed altri. – *Istituzione di un fondo per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti*

(548) Valeria FEDELI ed altri. – *Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenni*

(662) Stefania PUCCIARELLI ed altri. – *Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio o all'unione civile, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenni*

(Discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1200, 229, 295, 335 e 548, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 174 e 662 e rinvio)

PRESIDENTE:

– CRUCIOLI ..... Pag. 10, 11, 12

– OSTELLARI ..... 4, 13, 14

CALIENDO (FI-BP) ..... 11, 12, 14

CUCCA (PD) ..... 13

EVANGELISTA (M5S), relatrice ..... 7, 11, 12

MODENA (FI-BP) ..... 11

PELLEGRINI Emanuele (L-SP-PSd'Az), relatore ..... 4, 11

PILLON (L-SP-PSd'Az) ..... 12, 13, 14

VALENTE (PD) ..... 12, 14

(1076) Elvira Lucia EVANGELISTA ed altri. – *Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale in materia di pubblicazione e diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate*

(1134) AIMI ed altri. – *Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale, concernente il reato di diffusione illecita di immagini di carattere sessuale*

(1166) Valeria VALENTE ed altri. – *Disposizioni in materia di contrasto alla diffusione di dati personali idonei a rivelare la vita sessuale*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1076 e 1134, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1166 e rinvio)

PRESIDENTE, relatore ..... Pag. 14, 16, 17

CALIENDO (FI-BP) ..... 16

EVANGELISTA (M5S) ..... 16, 17

VALENTE (PD) ..... 16

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Segle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.*

### **Presidenza del presidente OSTELLARI**

*I lavori hanno inizio alle ore 15,10.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

**(885) CANGINI.** – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti l'introduzione del reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili*

**(812) OSTELLARI ed altri.** – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre misure in materia di circonvenzione di persone anziane*

(Seguito della discussione congiunta e rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 885 e 812, sospesa nella seduta del 31 gennaio.

Comunico che nella giornata odierna è stata avanzata da parte dei senatori Cucca, Valeria Valente, Monica Cirinnà, Caliendo e Fiammetta Modena una richiesta di rimessione all'Assemblea dei disegni di legge in titolo. Poiché la richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della Commissione pari ad un quinto, dispongo che l'esame prosegua in sede referente, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento.

*I lavori proseguono in altra sede dalle ore 15,15 alle ore 15,40.*

**(1200) CANGINI.** – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, approvato dalla Camera dei deputati

**(174) Nadia GINETTI ed altri.** – *Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati*

**(229) Nadia GINETTI ed altri.** – *Modifica del termine di proponibilità della querela per i reati previsti dall'articolo 609-septies e dall'articolo 612-bis del codice penale*

**(295) Gabriella GIAMMANCO ed altri.** – *Modifica dell'articolo 609-septies del codice penale in materia di querela della persona offesa per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater del medesimo codice*

**(335) BERTACCO ed altri.** – *Istituzione di un fondo per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti*

(548) Valeria FEDELI ed altri. – *Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenni*

(662) Stefania PUCCIARELLI ed altri. – *Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio o all'unione civile, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenne*

(Discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1200, 229, 295, 335 e 548, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 174 e 662 e rinvio)

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca ora la discussione congiunta dei disegni di legge n. 1200, approvato dalla Camera dei deputati, 229, 295, 335 e 548.

PELLEGRINI Emanuele, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge n. 1200, di iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati, reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Nel merito, esso si compone di 21 articoli, che individuano un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Il provvedimento, inoltre, incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato. La violenza domestica o di genere viene ricondotta dal disegno di legge alle seguenti fattispecie: maltrattamenti contro familiari e conviventi; violenza sessuale, aggravata e di gruppo; atti sessuali con minorenni; corruzione di minorenni; atti persecutori; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

Procedo ora all'illustrazione degli articoli da 1 a 9, lasciando alla correlatrice, senatrice Evangelista, l'illustrazione delle restanti disposizioni.

Gli articoli da 1 a 3 del disegno di legge intervengono sul codice di procedura penale prevedendo, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere: che la Polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale (a tale comunicazione deve seguire senza ritardo quella scritta); che il pubblico ministero, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assuma informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato (questo termine può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa); e infine che la polizia giudiziaria proceda senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal pubblico ministero ponendo, sempre senza ritardo, a disposizione del pubblico ministero la documentazione delle attività svolte.

L'articolo 4 disciplina il nuovo reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Il nuovo reato punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa o l'ordine di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.

L'articolo 5 prevede l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di Polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere; interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere.

I corsi dovranno essere attivati dagli istituti di formazione dei diversi corpi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, e sulla base di contenuti omogenei che dovranno essere individuati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa. Per il personale individuato dalle diverse amministrazioni, la frequenza dei corsi è obbligatoria.

L'articolo 6 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena. La nuova disposizione prevede che con riguardo ai reati di violenza domestica e di genere la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. Gli oneri derivanti dalla partecipazione a tali corsi di recupero sono a carico del condannato.

L'articolo 7 introduce nel codice penale, all'articolo 558-*bis*, il nuovo delitto di costrizione o induzione al matrimonio. La nuova fattispecie punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre vincolo di natura personale o una unione civile; approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile. Si tratta di un reato comune, in quanto soggetto attivo della condotta può essere chiunque. La condotta incriminata consiste nel costringere altri – la norma non prevede alcun requisito di età – a sposarsi o a contrarre un'unione civile.

La disposizione, poi, vista la dimensione ultranazionale del fenomeno da colpire, stabilisce che il reato è punito anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

Il nuovo articolo 558-*bis* del codice penale reca poi le circostanze aggravanti del reato di matrimonio forzato. In particolare, la pena è aumen-

tata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni 18; se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni 14 la pena è della reclusione da due a sette anni.

Ricordo in proposito che la Commissione ha già avviato l'esame di due disegni di legge (l'Atto Senato n. 174 della senatrice Ginetti e l'Atto Senato n. 662 della senatrice Pucciarelli) che introducono, attraverso modifiche al codice penale, misure per il contrasto del fenomeno dei matrimoni precoci e forzati.

L'articolo 8, comma 1, apporta modifiche all'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, recependo le modifiche alla dotazione apportate dall'ultima legge di bilancio e incrementando di sette milioni di euro, a decorrere dal 2020, la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici.

Le risorse sono così ripartite: due milioni di euro, a decorrere dal 2017, sono destinati all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa; tre milioni di euro per il 2019 e cinque milioni di euro a decorrere dal 2020 sono destinati, invece, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità fissati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il comma 2 dell'articolo 8 reca la copertura finanziaria dei nuovi oneri.

L'articolo 9 interviene sui delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori. La disposizione prevede l'aumento della pena per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi. L'attuale pena della reclusione da due a sei anni viene sostituita con la reclusione da tre a sette anni. È prevista una fattispecie aggravata quando il delitto di maltrattamenti è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi: in questi casi la pena è aumentata fino alla metà. Per coordinamento, avendo introdotto l'aggravante speciale, il provvedimento elimina dall'aggravante comune dell'articolo 61 del codice penale il riferimento al delitto di maltrattamenti. La disposizione, inoltre, inserisce il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi nell'elenco dei delitti che consentono, nei confronti degli indiziati, l'applicazione di misure di prevenzione.

L'articolo 9 interviene poi, come accennato, sul delitto di *stalking*, sostituendo all'attuale pena della reclusione da sei mesi a cinque anni quella della reclusione da un anno a sei anni e sei mesi. Sempre con riguardo allo *stalking*, si prevede che il tribunale, nel disporre in ordine alle misure di prevenzione, possa imporre, anche con riguardo agli indiziati di tale delitto, il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori.

EVANGELISTA, *relatrice*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, illustro la restante parte del provvedimento.

L'articolo 10 prevede l'introduzione nel codice penale dell'articolo 612-*ter*, ovvero il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Si tratta della criminalizzazione in via specifica del fenomeno conosciuto con il neologismo di *revenge porn*, nato nel mondo anglosassone per indicare la divulgazione non consensuale, dettata da finalità vendicative, di immagini che attengono alla vita sessuale del soggetto rappresentato.

Il comma 1 sanziona, con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000, la condotta di chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invii, consegna, ceda, pubblichi o diffonda senza l'espreso consenso delle persone interessate immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati.

Il comma 2 punisce con la stessa pena i cosiddetti condivisori. Nelle ipotesi di ricezione, per la sussistenza del reato, ai fini della configurabilità della responsabilità penale, l'agente deve realizzare la condotta senza il consenso delle persone rappresentate, con il fine di recare loro nocumento.

Il comma 3 prevede due ipotesi aggravate (aumento fino a un terzo della pena): la prima è costituita dal rapporto sentimentale che, pregresso o sussistente, lega l'autore del reato alla persona offesa; la seconda si verifica qualora la diffusione avvenga con strumenti informatici o telematici.

Il comma 4 prevede l'aggravante da un terzo alla metà qualora i fatti siano commessi in danno di una donna in stato di gravidanza, ovvero nel caso in cui la vittima sia in condizioni di inferiorità fisica o psichica.

### **Presidenza del vice presidente CRUCIOLI**

(*Segue EVANGELISTA, relatrice*). Per quanto riguarda il regime di procedibilità (comma 5), il delitto è punibile a querela della persona offesa, tranne nei casi di cui al comma 4. Il termine per la proposizione è di sei mesi e la remissione può essere solo processuale.

L'articolo 11, composto da un solo comma, modifica il codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all'articolo 577 del codice penale, per estendere il campo di applicazione delle aggravanti, per mezzo di tre interventi.

La lettera *a*) modifica il primo comma dell'articolo in parola, consentendo l'applicazione dell'ergastolo anche nei casi di omicidio commesso nei confronti del discendente, anche per effetto di adozione di minore; rende inoltre alternative le ipotesi attualmente considerate come cumulative della stabile convivenza e relazione affettiva.

La lettera *b*) interviene sul comma 2 dell'articolo 577 del codice penale, per prevedere l'aggravante della reclusione da 24 a 30 anni se vittima dell'omicidio è, oltre al coniuge divorziato e all'altra parte dell'unione civile cessata, già previste a legislazione vigente, anche la «persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate», ovvero l'adottante o l'adottato.

La lettera *c*), infine, aggiunge un ulteriore comma all'articolo 577 del codice penale, prevedendo, in deroga agli ordinari criteri di bilanciamento tra circostanze, che le attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al comma 1, numero 1, e al comma 2, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.

L'articolo 12, comma 1, inserisce nel codice penale il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, abrogando, conseguentemente, l'attuale corrispondente ipotesi di lesioni personali gravissime (comma 3). La nuova fattispecie è inserita all'articolo 583-*quinquies* del codice penale e punisce con la reclusione da 8 a 14 anni la lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso. Alla condanna consegue anche la pena accessoria dell'interdizione perpetua dagli uffici attinenti alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Il comma 2 inserisce tra le circostanze aggravanti dell'omicidio che comportano l'ergastolo (articolo 576 del codice penale) il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni al viso nell'elenco dei reati prodromici rispetto alla commissione dell'omicidio.

Il comma 4 aggiunge il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso al novero di quelli previsti all'articolo 585 del codice penale, che, nei casi di commissione con il concorso delle aggravanti previste dagli articoli 576 e 577, comporta l'aumento da un terzo alla metà qualora ricorrano le circostanze disciplinate nel primo caso e fino a un terzo nel secondo, unitamente ai casi in cui il fatto sia commesso con armi, sostanze corrosive, ovvero da persona travista o da più persone riunite.

Da ultimo, il comma 5 modifica l'ordinamento penitenziario – nello specifico l'articolo 4-*bis* – inserendo tra i delitti che necessitano, ai fini della concessione dei benefici penitenziari, di un'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno, anche il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Inoltre, simile intervento viene predisposto anche nei casi in cui il delitto abbia come vittima un soggetto minorenne e, in relazione alla concessione delle misure, andrà valutata la partecipazione al programma di riabilitazione psicologica previsto all'articolo 13-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Conseguentemente, l'articolo 17 ne integra il catalogo dei reati ivi previsti con quelli di maltrattamenti contro familiari e conviventi, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e *stalking* e aggiunge la possibilità per i condannati di seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti e



associazioni che si occupano di prevenzione e recupero dei soggetti condannati per i medesimi reati.

L'articolo 13 inasprisce il quadro sanzionatorio dei delitti di violenza sessuale (articoli da 609-*bis* a 609-*octies*) e le relative fattispecie aggravate. La pena base prevista per la violenza sessuale (articolo 609-*bis*) è innalzata nel minimo a sei anni e nel massimo a dodici anni (comma 1). Sulle ipotesi aggravate (articolo 609-*ter*) interviene il comma 2, in coordinamento con quanto disposto per l'articolo precedente, prevedendo in sostituzione della forbice edittale prevista l'aumento di pena di un terzo. Inoltre, prevede che la violenza sessuale commessa dall'ascendente, dal genitore anche adottivo o dal tutore sia sempre aggravata, a prescindere dall'età della vittima; poi rimodula, inasprendole, le aggravanti quando la violenza sessuale sia commessa in danno di minore di anni 14 e 10 anni (pena aumentata della metà e raddoppiata). La disposizione, al comma 3, novella l'articolo 609-*quater* del codice penale, prevedendo un'aggravante fino a un terzo per il delitto di atti sessuali con minorenni quando siano commessi con minori di anni 14 in cambio di danaro o qualsiasi altra utilità, anche solo promessi, e innalza a quattro anni la differenza di età, ai fini dell'applicabilità della scriminante nei casi di atti sessuali tra minorenni (ultratredicenni).

Il comma 4 modifica l'articolo 609-*septies* del codice penale prevedendo la procedibilità d'ufficio per il delitto di atti sessuali con minori abrogando di conseguenza il comma relativo al medesimo regime di procedibilità per quanto riguarda il delitto in danno di minore di anni 10. È elevato a 12 mesi il termine per la proposizione della querela. In questa direzione anche i disegni di legge nn. 229, 295 e 548, a prima firma rispettivamente Ginetti, Giammanco e Fedeli.

Il comma 5 modifica l'articolo 609-*octies* del codice penale relativo alla violenza sessuale di gruppo innalzando i minimi e i massimi di pena rispettivamente a 8 e 14 anni e, in coordinamento con le modifiche apportate all'articolo 609-*ter*, si applicano le aggravanti in relazione alle differenti ipotesi ivi previste.

L'articolo 14, al comma 1, introduce l'articolo 64-*bis* nelle disposizioni attuative del codice di procedura penale ordinando la trasmissione, senza ritardo al giudice civile, ai fini della decisione in merito ai procedimenti di separazione, a cause relative a figli minori di età ovvero relative alla potestà genitoriale, delle ordinanze di misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei provvedimenti di archiviazione e delle sentenze inerenti a procedimenti per delitti di violenza domestica o di genere. I commi 2 e 3 modificano nell'ordine gli articoli 90-*bis* e 190-*bis* del codice di procedura penale estendendo, da una parte, gli obblighi di informazione alla persona offesa sin dal primo contatto con l'autorità procedente includendo anche la possibilità di avvalersi, oltre a quanto già previsto a legislazione vigente, dei servizi di assistenza alle vittime di reato; dall'altra la modifica all'articolo 190-*bis*, al fine di garantire un'esigenza di tutela delle persone da esaminare di fronte al pericolo di ripetuti rischi o disagi personali, innalza da 16 a 18 anni, nell'ambito

dei procedimenti inerenti delitti di violenza sessuale, la disposizione che consente di ripetere l'esame probatorio solo se attinente a fatti o circostanze diversi da quelli che hanno già costituito oggetto di precedenti dichiarazioni.

L'articolo 15 dispone ulteriori obblighi di comunicazione nell'ambito dei procedimenti per delitti di violenza domestica o di genere. Sono sempre comunicati alla persona offesa e al difensore: i provvedimenti di scarcerazione e di evasione; i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (là dove il comma 2 vi estende l'applicazione dei cosiddetti braccialetti elettronici); la revoca o la sostituzione delle misure coercitive o interdittive; il provvedimento di carcerazione o scarcerazione del condannato.

L'articolo 16 interviene sull'articolo 275 del codice di procedura penale relativo ai criteri di scelta delle misure cautelari, aggiungendo il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti all'elenco ai quali non si applica la custodia cautelare in carcere ove il giudice ritenga che all'esito del giudizio la pena non sia superiore ad anni tre di reclusione.

L'articolo 18 interviene sul decreto-legge n. 93 del 2013 con particolare riferimento al riparto di somme tra le Regioni per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza (articolo 5-bis, comma 2). La riforma elimina la previsione che oggi impone di riservare un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di meglio riequilibrarne la presenza in ogni Regione.

L'articolo 19 apporta modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 (Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato), individuando nella procura presso il tribunale, in luogo dell'attuale procura presso la Corte d'appello, l'autorità di assistenza cui rivolgersi quando il reato che dà diritto all'indennizzo sia stato commesso nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia.

L'articolo 20 interviene sulla disciplina del Fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti di cui al decreto legislativo n. 204 del 2007 inserendo al comma 2 anche il richiamo al nuovo reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies del codice penale). L'indennizzo è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto nella misura determinata dal decreto 31 agosto 2017.

L'articolo 21 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

**PRESIDENTE.** In quanto connessi per materia, sono iscritti all'ordine del giorno anche i disegni di legge nn. 174 e 662 sulla costrizione matrimoniale nei confronti dei minori. Propongo dunque di congiungere il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1200 e connessi con il seguito della discussione dei disegni di legge suddetti.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Il Gruppo del Partito Democratico ha chiesto di svolgere un ciclo di audizioni. Poiché anche a tale riguardo non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Invito pertanto i rappresentanti dei Gruppi a indicare sollecitamente i soggetti da coinvolgere.

PELLEGRINI Emanuele, *relatore*. Signor Presidente, anche alla luce del fatto che sono stati congiunti anche gli altri disegni di legge, chiederei che il ciclo di audizioni non fosse una mera ripetizione di cose che abbiamo già sentito. Io ero relatore anche del provvedimento sui matrimoni forzati e in quell'ambito avevamo già svolto un buon ciclo di audizioni; chiederei a tutti i Gruppi, per finalizzare il lavoro della Commissione, un'attenzione in questo senso, onde evitare se possibile richieste di audizioni che risultino poi una sorta di doppione.

PRESIDENTE. Mi sembra una richiesta condivisibile, alla quale mi associo. Di quanto tempo avete bisogno per individuare i soggetti da audire?

EVANGELISTA, *relatrice*. Direi poco. Vista l'urgenza del provvedimento, sarebbe opportuno svolgere la fase istruttoria rapidamente, diciamo il prima possibile.

PRESIDENTE. La settimana prossima credo che verrà chiesta l'autorizzazione al presidente Alberti Casellati a proseguire l'esame dei disegni di legge, ma non è detto che ce la dia. Se ci fosse la possibilità, dunque, le audizioni potrebbero svolgersi anche la prossima settimana. Proporrei di far pervenire le indicazioni dei Gruppi nella giornata di giovedì.

CALIENDO (*FI-BP*). Signor Presidente, non vedo la necessità di prevedere termini così stringenti. Dobbiamo fare le cose per bene. Si potrebbero depositare la prossima settimana i nomi dei soggetti da audire.

EVANGELISTA, *relatrice*. Colleghi, l'esigenza viene proprio da noi relatori. Abbiamo specificato che trattandosi di un provvedimento molto importante vorremmo portarlo in Aula il più presto possibile e poiché ci sono già state audizioni alla Camera e anche in Senato, seppure limitatamente al reato dei matrimoni forzati, chiederemmo la cortesia di indicare subito questi soggetti da audire.

PRESIDENTE. Il punto è che se noi avessimo i nominativi già nella giornata di giovedì, potremmo chiedere alla presidente Casellati di svolgere attività di Commissione la settimana prossima e convocare le sedute per mercoledì o giovedì.

MODENA (*FI-BP*). Perché tutta questa fretta?

PRESIDENTE. La motivazione è stata illustrata chiaramente dai relatori e a me pare condivisibile. Ho esordito chiedendo a chi aveva proposto le audizioni di quanto tempo vi è necessità e mi è stato risposto molto poco.

VALENTE (PD). A noi anche due o tre giorni vanno bene.

CALIENDO (FI-BP). Signor Presidente, la tempistica è molto stringente. Lei dice che si tratta di fare in modo che la prossima settimana possiamo svolgere tutte le audizioni; ma la prossima settimana tutti coloro che sono impegnati nello svolgimento dell'attività politica scapperanno via appena conclusa l'attività di Assemblea. Non è possibile voler limitare il tempo anche per lo svolgimento delle audizioni. Questi tempi così stretti non mi sembrano giustificati.

PRESIDENTE. Personalmente rimarrò qui quando finirà l'attività di Assemblea. Se ci fosse l'autorizzazione del Presidente del Senato, avremmo del tempo per svolgere le audizioni; vedremo la possibilità concreta. Mi viene segnalato che martedì prossimo, alle ore 15, avremmo la possibilità di convocare una seduta.

CALIENDO (FI-BP). Signor Presidente, io sono disponibile e non ho problemi, ma ribadisco che non capisco l'esigenza di procedere con tempi così stringenti.

PILLON (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, vorrei ricordare che stiamo parlando dell'elenco dei soggetti da audire e non della calendarizzazione delle audizioni e che è da verificare se l'autorizzazione del presidente Casellati ci sarà oppure no. Ripeto, stiamo parlando dell'elenco di audizioni. Ringrazio il Partito Democratico che ha dichiarato di essere in grado in due o tre giorni di produrre l'elenco dei nominativi, così come è stato fatto anche in altre situazioni. Per quanto mi riguarda, il termine potrebbe essere fissato per venerdì.

EVANGELISTA, *relatrice*. Signor Presidente, vorrei ricordare al senatore Caliendo che la fretta di approvare il provvedimento era di tutte le forze politiche, in particolare delle deputate di Forza Italia e del Partito Democratico, che alla Camera dei deputati hanno addirittura occupato i banchi del Governo. Visto che c'era tanta fretta, vorrei che si proseguisse celermente anche qui in Senato.

VALENTE (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non si tratta di una questione di fretta, in quanto nessuno ha fretta. Preciso che la posizione del Partito Democratico deve essere diversificata rispetto a quella degli altri rappresentanti delle opposizioni. Volendo votare a favore di un provvedimento di questo tipo – si tratta, a nostro parere, di norme importanti, che giudichiamo positivamente – riteniamo sia necessario svolgere

adeguati approfondimenti, con tempi compatibili con una congrua istruttoria, anche in questo ramo del Parlamento. Bisogna lavorare bene perché il provvedimento, come è stato giustamente detto, è molto importante per la vita di tante donne.

PILLON (*L-SP-PSd'Az.*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che tutti abbiamo l'interesse a fare le cose bene e, pertanto, condivido quanto è stato detto dalla senatrice Valente in ordine alle eventuali migliorie da apportare in questo ramo del Parlamento. Tuttavia, torno a dire che stiamo solo cercando di individuare il termine entro cui far pervenire l'elenco dei soggetti che si intende audire. Ritenendo che, entro tre giorni da oggi, sia possibile per ciascuna forza politica identificare i soggetti da audire, a nome del mio Gruppo propongo che il termine venga fissato per la giornata di venerdì.

CUCCA (*PD*). Signor Presidente, ribadisco quanto detto in precedenza: l'elenco dei nominativi dei soggetti da audire può essere presentato in tempi abbastanza brevi.

### **Presidenza del presidente OSTELLARI**

(*Segue CUCCA*). Tengo a dire una cosa: posto che cerchiamo di venirci incontro perché abbiamo tutti interesse a che il provvedimento venga approvato in tempi rapidi, il mio auspicio è che le audizioni vengano svolte non solo per motivi formali, ma per ascoltare veramente ciò che i soggetti auditi ci diranno e farne tesoro per elaborare eventuali modifiche che, oggettivamente, per alcune parti sono ritenute necessarie.

Ad ogni modo, sono intervenuto perché vorrei reiterare la richiesta, già avanzata, di acquisire l'attività istruttoria svolta presso la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, oltre che l'attività già svolta presso la Camera dei deputati.

Infine, vorrei rilevare l'opportunità di convocare quanto prima i soggetti che intendiamo audire. Infatti, ultimamente non dico che riceviamo lamentele, ma gli auditi a volte ci invitano a essere un po' più rapidi nelle convocazioni, così da poter meglio organizzare il proprio lavoro. Inoltre, qualche volta le convocazioni avvengono in orari abbastanza improbabili. Credo che un termine adeguato possa essere fissato per la giornata di venerdì.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in coerenza peraltro con l'intendimento emerso negli Uffici, saranno messi a disposizione dei commissari i materiali delle audizioni svolte presso la Camera dei deputati e la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

VALENTE (PD). Io non sono favorevole ad assumere sempre quello che fa la Camera dei deputati!

PRESIDENTE. Senatrice Valente, la Commissione assumerà questa documentazione e poi svolgerà le audizioni sui temi che intende approfondire.

Propongo di fissare per venerdì mattina il termine entro il quale far pervenire l'elenco dei nominativi dei soggetti che si intende audire.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Se veniamo autorizzati a svolgere le audizioni martedì pomeriggio...

CALIENDO (FI-BP). Ma non è serio chiedere a un auditore di prepararsi in tre giorni.

PILLON (L-SP-PSd'Az). Intanto facciamo l'elenco dei soggetti da audire.

PRESIDENTE. Se non è martedì, sarà mercoledì. Non abbiamo fretta.

CALIENDO (FI-BP). Ma gli auditore hanno bisogno di tempo per prepararsi.

PRESIDENTE. Ci diranno loro se hanno bisogno di un termine maggiore, non c'è nessun problema. Vi propongo di far pervenire i nominativi delle audizioni richieste entro venerdì mattina, poi vedremo quando svolgerle.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

*(1076) Elvira Lucia EVANGELISTA ed altri. – Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale in materia di pubblicazione e diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate*

*(1134) AIMI ed altri. – Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale, concernente il reato di diffusione illecita di immagini di carattere sessuale*

*(1166) Valeria VALENTE ed altri. – Disposizioni in materia di contrasto alla diffusione di dati personali idonei a rivelare la vita sessuale*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1076 e 1134, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1166 e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1076 e 1134, sospesa nella seduta del 19 marzo.

In quanto connesso per materia, è iscritto all'ordine del giorno anche il disegno di legge n. 1166. In qualità di relatore, lo illustro brevemente.

Il disegno di legge in titolo, di iniziativa della senatrice Valente ed altri senatori, reca disposizioni per il contrasto del fenomeno del *revenge porn*.

Nel merito, il provvedimento si compone di quattro articoli.

L'articolo 1, comma 1, introduce un'ulteriore disposizione nel codice della *privacy*, con la quale si punisce con la reclusione da due a cinque anni – salvo che il fatto costituisca più grave reato – chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, effettua, in assenza del consenso dello stesso, una comunicazione plurima o una diffusione, con qualsiasi mezzo, di dati personali idonei a rivelarne la vita sessuale. Il reato è procedibile d'ufficio e il pubblico ministero, quando ha notizia del delitto, deve informare senza ritardo il Garante della *privacy*.

Il reato è aggravato se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa e se in conseguenza del fatto deriva il suicidio della persona offesa, anche quale conseguenza non voluta dal colpevole.

Il reato in questione prevede anche l'applicazione di pene accessorie. In particolare la condanna comporta l'interdizione temporanea dai pubblici uffici ovvero la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Il comma 2 dell'articolo 1 modifica l'articolo 444 del codice di procedura penale prevedendo che siano esclusi dal patteggiamento anche i procedimenti per il reato testé illustrato.

L'articolo 2 del disegno di legge apporta alcune modifiche alla legge n. 71 del 2017. Nello specifico è estesa la procedura accelerata dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali, che consente ai genitori di un minore vittima di un atto di *cyberbullismo* di ottenere una tutela rafforzata e celere da parte dell'Autorità attraverso l'adozione di provvedimenti inibitori e prescrivibili nei confronti del titolare del trattamento o al gestore del sito *Internet* o del *social media*, anche ai casi di comunicazione plurima e diffusione di dati personali idonei a rivelare la vita sessuale.

Infine, l'articolo 3 modifica l'articolo 69 del codice penale prevedendo che in caso di concorso di circostanze aggravanti nei delitti contro la persona, quali l'aver agito per motivi abietti o futili, l'aver adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà verso le persone, eventuali circostanze attenuanti che dovessero concorrere non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti ai fini della commisurazione della pena. La nuova disposizione si applica anche alle condotte oggetto della nuova fattispecie di reato introdotta dall'articolo 1 del disegno di legge.

Propongo che la discussione del disegno di legge n. 1166 proceda congiuntamente al seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1076 e 1134 sull'introduzione del reato di diffusione di video privati, in quanto di materia strettamente connessa.

VALENTE (PD). Signor Presidente, la mia domanda sostanzialmente è questa. Visto che il *revenge porn* è trattato anche nel disegno di legge n. 1200, quando il Parlamento avrà approvato quel disegno di legge, che cosa ne sarà di questi? Verranno assorbiti?

PRESIDENTE. No, andranno avanti.

VALENTE (PD). Quindi ci saranno delle parti che saranno assorbite ma altre che non lo saranno e quindi costituiranno corpo di legge a sé, che modificherà la disciplina nel frattempo entrata in vigore.

PRESIDENTE. Esattamente. Il disegno di legge n. 1200 ha solo la fattispecie di reato.

Colleghi, su questi disegni di legge, relativi al *revenge porn*, avevamo detto di voler svolgere delle audizioni. Propongo dunque di svolgere delle audizioni, ad esempio sul tema dell'Osservatorio o su altri legati a questo o aggiunti dalla senatrice Valente sul Garante della *privacy*.

EVANGELISTA (M5S). Signor Presidente, vorrei specificare che, poiché la legge sul codice rosso ha introdotto solo la fattispecie di reato, rimangono del disegno di legge a mia prima firma – ma vedo anche in quello a prima firma della senatrice Valente – degli aspetti che hanno a che fare da una parte con la responsabilità delle piattaforme o comunque con gli obblighi che si possono imporre per contrastare questi fenomeni criminosi e, dall'altra, quello dell'educazione digitale. Anche su quel fronte, ad esempio, il MoVimento 5 Stelle ha ulteriori proposte di norme da introdurre, a parte quella base del disegno di legge a mia prima firma. Vanno implementate le norme sia all'articolo 2, sia all'articolo 3. Vedo anche aspetti interessanti nel disegno di legge della senatrice Valente, quindi i due testi si potrebbero anche unificare. Questa è la mia proposta.

CALIENDO (FI-BP). Signor Presidente, l'articolo 10 del disegno di legge n. 1200 è completo: non solo prevede la fattispecie criminosa, ma contiene le stesse ipotesi di aggravanti previste, correttamente, dai disegni di legge presentati dalla senatrice Evangelista e dalla senatrice Valente. Si tratta poi di introdurre il principio, se volete introdurlo, di equivalenza o di esclusione della possibilità di equivalenza e prevalenza di aggravanti e attenuanti ed eventualmente l'altra norma che riguardava il *cyberbullismo*. E con ciò? Si approva un nuovo disegno di legge solo sull'applicazione dell'aggravante, con la modifica all'articolo 69, e il *cyberbullismo*, che era già regolato? A mio avviso andrebbe integrato il disegno di legge n. 1200; io prenderei quello che è scritto nel disegno di legge n. 1076 e lo integrerei. Vorrei davvero capire qual è la logica: quando questa norma sarà approvata, cosa si farà degli altri due disegni di legge? Se ne prenderanno solo gli aspetti di contorno? Fate quello che volete, ma io non riesco a capire. Qual è la logica? Cosa andiamo a fare di diverso?



EVANGELISTA (M5S). Signor Presidente, forse non mi sono spiegata bene. Stiamo parlando non di temi di contorno, ma di due aspetti assolutamente rilevanti e determinanti, in quanto per il contrasto a questo fenomeno non è sufficiente attaccare le condotte sul piano penalistico. Anzi, direi proprio che occorre fare il contrario, ossia legiferare sul comportamento dei gestori del trattamento (ossia i gestori e i titolari di piattaforme). Si tratta di un argomento rilevante e anche molto complesso e non credo che in questa sede sia presente alcun esperto di tecnologia. Occorre pertanto sentire il parere degli esperti.

La parte sull'educazione digitale è poi ancora ancora più importante. Per prevenire e combattere il fenomeno occorre infatti intervenire nelle scuole, con la formazione e le politiche attive indirizzate ai minori. Inoltre, occorre poi valutare la possibilità di introdurre misure di sostegno a favore delle vittime.

I due aspetti, pertanto, sono non di contorno, ma necessari per contrastare il fenomeno. Ripeto che non è sufficiente la fattispecie penale, ossia fermare la condotta quando questa si è già realizzata. La fattispecie penale è una cosa, mentre la prevenzione e gli interventi sulla responsabilità dei gestori delle piattaforme sono altra cosa. Questo è il mio parere.

PRESIDENTE. Ribadisco la proposta che la discussione del disegno di legge n. 1166 proceda congiuntamente al seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1076 e 1134 sull'introduzione del reato di diffusione di video privati, in quanto di materia strettamente connessa.

Propongo altresì che su tali disegni di legge la Commissione svolga un ciclo di audizioni.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,30.*





